



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 13/GST del 22 novembre 2022

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 13/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 13/11/2022 SICIGNANO - CELLARUM 2012

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Cellarum 2012, avverso la regolarità della gara in epigrafe indicata; rilevato che la società predetta chiede "di verificare la posizione di tutte le presone in elenco in merito al reale tesseramento e/o convalida alla data del 13/11/2022 da parte dell'ufficio tesseramenti territoriale per la società Sicignano e che venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e conseguentemente l'aggiudicazione della stessa a proprio favore nel caso in cui risultano posizione irregolari nel tesseramento"; rilevato che il reclamo risulta generico ed esplorativo in quanto non è possibile domandare al Giudice Sportivo il generico accertamento della posizione irregolare di tutti i calciatori inseriti in distinta, dovendo la reclamante quantomeno fornire un principio di prova (es. verifica del portale delle società ad esse liberamente accessibile) e nel caso di specie ciò non è avvenuto; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, di dichiarare inammissibile il reclamo e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1/0 in favore della reclamata. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito

Gara del 13/11/2022 POLISPORTIVA ETRURIA - REAL SANTA CECILIA

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Real Santa Cecilia 2012, avverso la regolarità della gara in epigrafe indicata; con l'atto introduttivo è chiesta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della reclamata per aver quest'ultima impiegato in campo un calciatore in posizione irregolare ai fini disciplinari, il Sig. Contaldo Gerardo, nato il 6.11.1985, per non aver scontato la squalifica, di una giornata, inflittagli giusta CU di questo C.R. Campania n. 158 del 10.05.2022, pag. 1449; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; esperiti i necessari accertamenti, esaminati i referti di gara, va rilevato che il calciatore, squalificato nell'ultima giornata utile del Campionato di Seconda Categoria (Longobarda Salerno - Polisportiva Etruria del 8/5/2022), giusta CU innanzi riportato, ha disputato tutte le partite successive la pubblicazione del comunicato (precisamente: Sporting Giffoni - Polisportiva Etruria del 9.10.2022; Polisportiva Etruria - - Soccer Friends M/P del 16.10.2022; Sporting Club Palomonte - Polisportiva Etruria del 23.10.2022; Polisportiva Etruria - Zone Alte Quadrivio del 30.10.2022; Arechi Calcio - Polisportiva Etruria del 6.11.2022) fino a giungere alla gara oggetto di reclamo laddove, esaminato il referto arbitrale, pure risulta aver partecipato; conseguentemente, è fondato quanto dedotto dalla reclamante; nondimeno, come pure da quest'ultima dedotto, la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa per fatti non involgenti aspetti

esclusivamente tecnici; pertanto, la decisione del presente reclamo non può prescindere dall'esame dei fatti accaduti durante la gara sospesa, ai sensi degli artt. 50 e 65 C.G.S.; in tal senso, questo GST, rilevata la propria competenza a giudicare sui fatti accaduti in gara che non riguardano aspetti puramente tecnici e che sulla stessa, come relazionato dal ddg, hanno avuto determinante influenza; rilevato che i fatti illustrati dal ddg nel referto e nel supplemento di rapporto, che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti, sono attribuibili ad entrambe le Società; pertanto, a scioglimento della riserva derivante dalla proposizione del preannuncio, va inflitta la punizione sportiva ad ambedue le società, con assorbimento della decisione sul reclamo che, in virtù di quanto sin qui illustrato, non porterebbe alcun concreto vantaggio alla reclamante (che, dunque, è carente di interesse in ordine alla decisione dello stesso, con le conseguenze sull'impugnativa di cui a breve); P.Q.M dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Real Santa Cecilia, per le ragioni indicate in motivazione; b) di infliggere, per i fatti di cui innanzi, ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 - 0/3, ferme le sanzioni disciplinari a carico dei singoli tesserati già adottate e pubblicate sul relativo C.U.; c) di infliggere a carico del calciatore Contaldo Gerardo, la squalifica per una giornata effettiva,, da aggiungersi a quella da scontare; d) nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONTALDO GERARDO (POLISPORTIVA ETRURIA)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 14/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/11/2022 BOYS CAIVANESE - F.CLUB VIRIBUS UNITIS 100

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Boys Caivanese avverso la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata impiegato in gara, contravvenendo al regolamento del campionato Regionale Under 19, n. 4 calciatori nati nel 2003 (avendone indicati n.5 nella distinta di gara); in particolare trattasi per la reclamante dei seguenti calciatori: Silvestrino Pietro nato il 28/06/2003, Esposito Simone nato il 25/06/2003, Barone Agostino nato il 4/4/2003 (i quali sono stati schierati come titolari) e Ciccarelli Mirko nato il 21/4/2003 (entrato in campo al 1 minuto del secondo tempo di gioco sostituendo il calciatore n.11); ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; il reclamo è fondato. Infatti ai sensi del regolamento del campionato Regionale Juniores Under 19 giusta C.U. di questo C.R. Campania n.1 del 6/7/2022 pag.56 è espressamente previsto nel paragrafo rubricato " limiti di partecipazione dei calciatori" che "al campionato regionale Juniores Under 19 2022/23 è consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori fuori quota nati dal 1/1/2003 in poi; nel caso di specie esperiti i necessari accertamenti è emerso che la società reclamata ha impiegato in campo n.4 calciatori fuori quota, come dedotto dalla reclamante; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante ai sensi dell'art.10 C.G.S. e del surrichiamato disposto del C.U. N.1 del 6/7/2022, pag.56; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI il 22 novembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**